

Firma digitale

Il trasferimento delle quote di s.r.l. con firma digitale, alla luce delle recenti novità legislative (*)

di Vincenzo Donativi

Con la disciplina di recente introduzione, è ora previsto che l'atto di trasferimento di quote di s.r.l. possa essere sottoscritto con firma digitale e depositato nel registro delle imprese a cura di un commercialista abilitato. La norma, che pone numerose questioni di raccordo con la disciplina già dettata dall'art. 2470 del codice civile e la cui interpretazione ha subito diviso interpreti ed operatori pratici, viene analizzata nelle sue principali implicazioni pratiche e teoriche.

1. Prime considerazioni «metodologiche» e «sistematiche»

L'art. 36, comma 1 *bis*, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, introdotto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (d'ora innanzi, anche semplicemente «art. 36, comma 1 *bis*»), stabilisce che «L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2 *quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340».

Come sempre più frequentemente accade con la legislazione degli ultimi anni, anche questa «mini-riforma» della disciplina sul trasferimento delle quote di s.r.l. è apparsa immediatamente censurabile sotto diversi profili. E segnatamente, una scarsa qualità della tecnica legislativa (per vero spesso dovuta alla insufficiente consapevolezza delle questioni di raccordo che una «mini-riforma» solleva nel momento in cui si inserisce in un sistema più ampio); e anzi, se si vuole, un carattere fortemente «asistematico», quanto meno nel senso che la stessa vanificherebbe le garanzie sottese all'impianto codicistico, traden-

done gli scopi di politica legislativa: come potrebbe - è stato da più parti criticamente osservato - un dottore commercialista svolgere le medesime funzioni e assicurare le medesime garanzie affidate, relativamente al trasferimento «cartaceo», alla necessaria mediazione notarile (1)?

La riforma sarebbe, dunque, attribuibile più ad interessi corporativi che non ad interessi pubblici e generali. Tanto è vero che anche le prime dispute interpretative sono inevitabilmente apparse «inquinante» dal dubbio che le stesse soluzioni propugnate siano dettate, o comunque condizionate, da interessi di categoria (2). Sembra di assistere, per certi

Note:

(*) L'articolo riprende il testo della relazione svolta alla *Convention* dei conservatori del registro delle imprese organizzata dalla Camera di Commercio di Venezia, da Unioncamere e da Infocamere e tenutasi a Venezia nei giorni 16 e 17 ottobre 2008.

(1) E si veda fin da ora, per tutti ed autorevolmente, P. Spada, *Una «postilla» in tema di cessione di quote con firma digitale*, in *Notariato*, 2008, 538 ss.

(2) E v. infatti le contrapposte opzioni interpretative avanzate, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nella Circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008 («*Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Prime note operative*») e nella Circolare n. 6/IR del 22 ottobre 2008 («*Trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della L. 133/2008*»), da un lato; e da E. Maccarone e G. Petrelli, *Le cessioni di quote di s.r.l. dopo la conversione del d.l. n. 112 del 2008*, in *Notariato*, 2008, 533 ss., dall'altro.

versi, allo stesso genere di discussioni che si erano registrate all'indomani della riforma dell'omologazione: magistratura contro notariato, allora; notariato contro dottori commercialisti, oggi. Con una (a mio parere legittima) irruzione sulla scena anche dell'avvocatura, che ben potrebbe lamentare che la riserva in favore dei commercialisti, introdotta dalla normativa in commento, ingeneri una situazione di monopolio che si traduce in una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie professionali, non in linea con i principi di concorrenza e di uguaglianza.

Devo premettere che condivido le valutazioni critiche formulate da più parti circa la non compiuta coerenza delle scelte di politica legislativa sottese alla norma di nuova introduzione.

Tuttavia, credo sia compito dell'interprete cercare comunque di ricondurre la norma «a sistema». E a tal fine, ritengo utile, prima di affrontare le singole questioni interpretative che si pongono con maggiore rilevanza pratica/applicativa, prendere le mosse da alcune precisazioni (talune forse scontate, altre che già so essere fortemente controverse e controvertibili) di ordine «metodologico» e «sistematico», utili quale chiave di lettura con cui affrontare (con serenità, in coscienza e senza pregiudizi) l'interpretazione della nuova disciplina.

2. L'(asserita) natura eccezionale della disciplina, alla luce della collocazione sistematica dei precetti: critica (e conseguenze metodologiche)

La prima di tali considerazioni concerne l'ambiguità della scelta effettuata dal legislatore in ordine alla «collocazione» e, per così dire, alla «sistemazione» dei precetti.

In effetti, ambigua e tutt'altro che condivisibile è la scelta relativa alla *sedes materiae* della nuova disposizione.

Ed invero, non solo e non tanto non si capisce perché il legislatore, in sede di conversione del decreto legge, abbia optato per l'introduzione di un comma 1 *bis* all'interno dell'art. 36 del D.L. n. 112/08 (articolo che, nell'unico comma di cui all'impianto originario del decreto prima dell'aggiunta effettuata in sede di conversione, era dedicato al ben diverso tema della *class action*), piuttosto che un art. 36 *bis* (come sarebbe stato più corretto, attesa l'eterogeneità delle fattispecie disciplinate nei due commi). Ma ancor meno si comprende perché aver scelto di lasciare la disciplina in esame fuori dal codice civile, invece di optare, come pure sarebbe stato possi-

bile (e come pure fanno altre norme dello stesso decreto con riferimento ad altre modificazioni legislative), per la soluzione di far dire all'art. 36 che è modificato l'art. 2470, con inserimento di un comma 2 *bis*, appunto nel corpo dell'art. 2470 c.c.: un comma che avrebbe tranquillamente potuto assumere il tenore dell'attuale art. 36, comma 1 *bis* (e che tra l'altro avrebbe contribuito ad evitare le incertezze sistematiche e le connesse ambiguità interpretative di cui qui in appresso).

A prescindere dalle intenzioni del legislatore storico, difatti, tale scelta potrebbe essere letta - ed immediatamente è stata letta ed interpretata - come un segnale di una divaricazione sistematica tra la nuova disciplina e quella di cui all'art. 2470 c.c. Segnatamente, la collocazione della nuova disposizione al di fuori del codice civile potrebbe essere intesa come espressione del fatto che le norme sarebbero una (quella di cui all'art. 2470 c.c.) di diritto comune e l'altra (quella di cui all'art. 36, comma 1 *bis*) di diritto speciale o eccezionale.

E anzi, volendo rincarare la dose e far «crescere» (per così dire) la «distanza» sistematica tra la nuova disciplina e quella del codice civile, un ulteriore argomento in tal senso potrebbe essere desunto (ed è stato desunto) (3) dal fatto che l'art. 36, comma 1 *bis*, si riferisce testualmente al secondo comma, e non anche al primo comma, dell'art. 2470 c.c. (parla difatti dell'«atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 [...]», senza testualmente modificare anche il primo comma dell'art. 2470 medesimo, che continua a dire che «il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma»; sicché potrebbe ricavarsene che l'art. 36, comma 1 *bis*, disciplini una modalità di formazione e sottoscrizione del contratto, nonché una modalità di trasmissione al registro delle imprese, ferma però restando la residua disciplina di cui all'art. 2470, comma 2 c.c. (segnatamente, la necessità di autenticazione notarile delle sottoscrizioni), senza la quale non si produrrebbe l'efficacia del trasferimento nei confronti della società (art. 2470, comma 1, c.c., in combinazione col comma 2).

Il tutto, a sua volta, funge da presupposto per la costruzione di ipotesi interpretative conseguenti all'asserita presunta natura speciale o eccezionale del disposto, quali l'impedimento ad una lettura «siste-

Nota:

(3) Cfr. E. Maccarone e G. Petrelli, *op. loc. citt.*

matica» e reciprocamente integrante dei due «frammenti» normativi (visti e interpretati invece come «corpi» normativi distinti e separati); la necessità di evitarne estensioni per via analogica (ad esempio, negandone l'applicabilità agli atti di costituzione di usufrutto o di pegno) (4); e la necessità di tener ferma l'applicazione dell'art. 2470, comma 2, c.c., nella parte non espressamente derogata (quella concernente l'autenticazione notarile delle sottoscrizioni) (5).

A ben vedere, tuttavia la scelta della *sedes materiae* non merita di essere sopravvalutata fino a questo punto.

Secondo autorevole insegnamento, invero, l'attributo della specialità, così come quello della eccezionalità, discende da un giudizio di comparazione tra due norme e prescinde del tutto dal «criterio della sede»: «La categoria non può essere identificata con il criterio della sede, quasi che le norme speciali si trovino di necessità fuori dal codice civile» (6).

Il rapporto tra norma generale e norma speciale, così come quello tra norma regolare e norma eccezionale, si instaura piuttosto allorquando la fattispecie concreta disciplinata dalle disposizioni a confronto presenti un elemento comune, cui si aggiunga una nota ulteriore, sicché la norma generale dice «se A, allora B» e la norma speciale dice «se A+a, allora B+b» (effetti ulteriori), mentre quella eccezionale dice «se A+a, allora c+d» (effetti diversi) (7).

Nel caso in esame, invece, la fattispecie (A) regolata dalle due norme a confronto è esattamente la stessa (l'atto di trasferimento di quote di s.r.l.) e non è ravvisabile una nota ulteriore (A+a) (8).

Né potrebbe opinarsi che la nota ulteriore sia costituita dalla presenza della sottoscrizione digitale, poiché nulla avrebbe impedito (e tuttora nulla impedirebbe) di effettuare un trasferimento con firma digitale autenticata da notaio, già pienamente compatibile col sistema, seguendo poi forme e procedure «ordinarie» dell'art. 2470 c.c.; e la stessa formulazione della norma indica chiaramente che la sottoscrizione digitale non è il presupposto di fatto identificativo di una ulteriore fattispecie (A+a), oggetto della nuova disciplina (B+b), ma afferisce, piuttosto, al contenuto precettivo della disciplina (oggi riformata e arricchita) in tema di «trasferimento quote di s.r.l.» (che è e resta, dunque, l'unica ed unitaria fattispecie normativa).

La formulazione della norma, difatti, non è nel senso che se il trasferimento quote è fatto con documento informatico e firma digitale (A+a), allora la trasmissione al registro delle imprese può essere ef-

fettuata per il tramite di un commercialista (B+b). Ma è piuttosto nel senso che il trasferimento quote (A) può essere effettuato non più solo e necessariamente con sottoscrizione autenticata da notaio e deposito da parte del notaio autenticante (B, ora B1), ma anche con documento informatico e firma digitale (si intende, come si vedrà in appresso, anche non autenticata) e trasmissione da parte del commercialista (B2).

Dal ragionamento fin qui svolto discendono talune prime conseguenze, rilevanti sul piano «metodologico» e «sistematico» e, come tali, a loro volta fonti di importanti conseguenze applicative.

Se ne ricava, difatti, che:

(i) le ipotesi disciplinate dall'art. 2470 c.c. e dall'art. 36, comma 1 *bis*, vanno intese come tra loro a tutti gli effetti alternative e (ormai) entrambe di diritto comune;

(ii) l'art. 2470 c.c. non è modificato in senso formale, ma sicuramente e indubitabilmente è modificato (*rectius*, è integrato e conseguentemente modificato) in senso materiale e sostanziale (9);

(iii) pertanto, a prescindere dalla (pur censurabile) opzione di tecnica normativa, resta ferma la necessità, per l'interprete, di leggere e interpretare la nuova disciplina in combinazione sistematica con quella dell'art. 2470 c.c., nel senso che i precetti dell'una e dell'altra disciplina non possono essere letti ed interpretati come «corpi normativi» del tutto autonomi ed indipendenti, ma come «frammen-

Note:

(4) Cfr. E. Maccarone e G. Petrelli, *op. loc. cit.*; in termini dubitativi v., invece, Unioncamere, nella Circolare Prot. n. 14288 del 22 settembre 2008 («Trasferimento di quote di S.r.l.: art. 36, Legge 6 agosto 2008, n. 133. Indicazioni operative»), 4.

(5) Cfr. E. Maccarone e G. Petrelli, *op. loc. cit.*

(6) N. Irti, *L'età della decodificazione*, 3ª ediz., Milano, 1989, 43.

(7) N. Irti, *op. cit.*, 45 ss. e, rispettivamente, 48 ss. Ovviamente nulla cambia, nel ragionamento prospettato nel testo, a voler descrivere il rapporto come tra norme che disciplinano una determinata classe di fattispecie (la norma generale) e, rispettivamente, una o più sottoclassi di essa (la norma speciale o quella eccezionale): così per tutti G. Guastini, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, nel *Tratt. dir. priv.* a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, 1993, 415; ma v. anche P. Chiassoni, *Tecniche dell'interpretazione giuridica*, Bologna, 2007, 244 ss.

(8) Come sarebbe stato, ad esempio, se l'ambito applicativo della nuova disposizione fosse stato circoscritto a s.r.l. con un capitale non inferiore o non superiore a un determinato importo; o con un determinato oggetto sociale; o con una compagine sociale di un certo tipo (per numero di soci o per i legami presenti tra gli stessi); o a trasferimenti di quote nell'ambito di una stessa compagine sociale, o di una medesima famiglia, e così via.

(9) Nel senso che la fattispecie che va a disciplinare è oggi sottoposta a una disciplina più ampia, ricostruibile solo attraverso la combinazione di due frammenti normativi.

ti» di (un'unica) disciplina, relativa ad una fattispecie sostanzialmente unitaria;

(iv) non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 14 disp. prel. c.c. e dunque non vi sono ostacoli che impediscano il ricorso all'interpretazione/estensione per via analogica (si intende, non già dell'intera disciplina, ma delle singole disposizioni in cui la stessa si articola e scompone e nell'ambito del «microsistema» normativo di cui alla disciplina del trasferimento quote di s.r.l., al fine di rendere lo stesso più armonioso e coordinato), segnatamente, come si vedrà in appresso e per limitarsi qui all'esempio più evidente, alla sua applicazione anche agli atti di costituzione di usufrutto e di pegno.

3. La *ratio* della nuova disciplina e la sua natura di norma, non già «derogatoria», ma di «semplificazione»

Un secondo profilo di indagine, rilevante sempre in sede di ricostruzione delle premesse metodologiche e sistematiche da cui muovere nell'interpretazione della nuova disciplina, concerne la ricostruzione della *ratio* ad essa sottesa.

La questione è stata affrontata, dai primi commentatori, in stretta combinazione col significato da attribuire all'espressione «[...] può essere [...]», con cui il precetto è testualmente formulato.

In effetti, si tratta di formulazione che *ictu oculi* manifesta una, apparentemente singolare e comunque ambigua, divergenza con quella di cui all'art. 2470 c.c., dove si dice invece che «l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato [...]»; tanto da aver condotto a due opposte interpretazioni: quella dei commercialisti, secondo cui la norma sarebbe espressione del carattere «alternativo» della nuova procedura rispetto alla vecchia; e quella dei notai, che vi scorgono il riconoscimento del carattere «derogatorio» della nuova disciplina rispetto a quella vecchia, quasi che la norma avesse voluto intendere che il trasferimento delle quote «può» (in deroga a quanto previsto dall'art. 2470 c.c.) essere fatto anche con le modalità alternative ivi previste.

A mio parere, tuttavia, il profilo esegetico da cui si è così ritenuto di dover prendere le mosse nella ricostruzione della *ratio legis* è invece del tutto neutrale e inidoneo all'obiettivo.

La formulazione in questione, invero, si può spiegare (ed esaurire) tutta in una ragione, per così dire, «storica»: il legislatore ha semplicemente voluto affermare che chi intende trasferire una quota di partecipazione di s.r.l., fermo restando che deve neces-

sariamente sottostare a determinate forme e determinate procedure pubblicitarie, oggi, in alternativa alle uniche inizialmente previste dall'art. 2470 c.c., «può» optare per una forma e una procedura pubblicitaria alternative (pur esse, tuttavia, corrispondenti ad un «obbligo» di fonte legale, che semplicemente può essere adempiuto con modalità alternativa rispetto a quella originariamente unica disponibile). L'uso del «può» si spiega, dunque, nel senso che la legge impone (pur sempre) un obbligo, ma a contenuto alternativo: o le forme e le procedure di cui all'art. 2470 c.c.; o le forme e le procedure di cui all'art. 36, comma 1 *bis*.

Sicché l'opzione lessicale è semmai indice-spia della *ratio legis* sottesa alla nuova disciplina, che va ricercata - come subito si dirà - nella «semplificazione» (amministrativa) che essa vuol contribuire a realizzare.

A tal fine, indici ermeneutici piuttosto espliciti ed univoci possono essere tratti dalle rubriche utilizzate dal legislatore per il decreto legge e le sue singole partizioni.

Il titolo del decreto legge è infatti «*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*». E l'art. 36 è collocato nel titolo II («*Sviluppo economico, semplificazione e competitività*»), al capo VII («*Semplificazioni*»).

Tale rilievo, a sua volta, assume una particolare rilevanza, che va oltre il dato di mera osservazione storica e di politica legislativa, e si manifesta negli spunti che è possibile (e anzi doveroso) trarne sul piano interpretativo, nel contesto del canone ermeneutico c.d. «teleologico», di cui si farà ampio uso qui in appresso ai fini della soluzione delle numerose questioni applicative che la nuova disciplina solleva.

In particolare, si tratta di prediligere, della nuova disciplina, ipotesi di lettura che assecondino la funzione di semplificazione, rispetto ad ipotesi di lettura che non la assecondino o che, peggio ancora, conducano ad una complicazione (come, secondo quanto si tornerà a vedere, accadrebbe accedendo all'interpretazione secondo cui la firma digitale con cui verrebbe sottoscritto il contratto informatico di trasferimento delle quote dovrebbe essere necessariamente sottoposta ad autenticazione notarile).

4. L'applicabilità della nuova disciplina anche agli atti di costituzione di usufrutto e di pegno

Facendo ricorso ai criteri ermeneutici precedentemente messi a punto, possono ora essere affrontate

e risolte talune tra le principali questioni interpretative che la nuova disciplina ha fin qui sollevato.

Ci si è chiesti, in primo luogo, se la norma possa essere applicata anche agli atti di costituzione di usufrutto o di pegno. E si è ritenuto, da parte di taluni tra i primi commentatori, di dover pervenire ad una risposta negativa, sulla scorta di una serie di argomentazioni, riconducibili sostanzialmente al principio di tipicità che governa il sistema della pubblicità nel registro delle imprese (art. 2188 c.c.), alla natura eccezionale del nuovo disposto e alla conseguente impossibilità di predicarne un'estensione per via analogica (art. 14 disp. prel. c.c.), all'assenza di quella *eadem ratio* (tra trasferimento in piena proprietà e costituzione di diritti reali parziali) che, quand'anche non si incorresse nel divieto astratto di analogia, ne impedirebbe in concreto l'estensione a tali ulteriori fattispecie.

La risposta più corretta è invece, a mio parere, quella affermativa.

Innanzitutto, il richiamo al principio di tipicità non è pertinente con la questione interpretativa all'esame. È vero, difatti, che il principio di tipicità è costantemente (e correttamente) invocato quale monito avverso tentativi di interpretazione analogica dei precetti in materia pubblicitaria; ed è vero altresì che la norma parla di «trasferimento» e fa riferimento all'art. 2470 c.c. e non anche all'art. 2471 *bis* c.c. (nel quale è invece contenuta la disciplina dell'usufrutto e del pegno delle quote).

Ma il principio di tipicità concerne le fattispecie che possono formare oggetto di pubblicità, non già le forme e le procedure richieste ai fini della loro pubblicazione.

Così, ad esempio, ci si potrebbe astrattamente appellare al principio di tipicità qualora si intendesse utilizzare detta argomentazione a sostegno di una lettura che volesse escludere l'iscrivibilità *tout court* degli atti di costituzione di usufrutto e di pegno; ove, cioè, volendo aderire ad un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 2471 *bis* c.c. (10), si ritenesse di dover negare accesso nel registro delle imprese agli atti di costituzione di usufrutto o pegno pur rogati o autenticati da notaio. Ma, a prescindere dal peso delle controargomentazioni, che consentono invece di giungere senz'altro alla conclusione che l'art. 2471 *bis* c.c. ne ammette implicitamente la pubblicità (11), la medesima argomentazione non sarebbe, in tutta evidenza, sufficiente a negare l'iscrizione dei soli atti effettuati con le forme di cui all'art. 36, comma 1 *bis*.

Quanto poi all'argomentazione basata sulla pretesa natura eccezionale del precetto di cui all'art. 36,

comma 1 *bis* e al conseguente impedimento ad una sua estensione per via analogica stante il divieto di cui all'art. 14 disp. prel. c.c., è sufficiente replicare richiamando quanto sostenuto precedentemente (*sub par. 2*) a dimostrazione che quella in esame non è né norma speciale, né norma eccezionale, ma semplicemente norma «di diritto comune» che disciplina una procedura alternativa (per forma e pubblicità) a quella (unica) precedentemente nota, senza che detta opzione alternativa sia legata alla presenza di una fattispecie diversa rispetto a quella contemplata dalla norma del codice civile (unica precedentemente applicabile). L'art. 36, comma 1 *bis*, in altri termini, è norma di legge ordinaria, del medesimo rango di quella di cui all'art. 2470 c.c.; e, al di là dei rilievi critici circa la qualità della tecnica legislativa e circa la scelta in ordine alla *sedes materiae* in cui la stessa è collocata, essa è e resta norma integrativa della disciplina di cui all'art. 2470 c.c., con la quale si completa e si combina.

Di difficile comprensione, infine, appare il rilievo secondo cui, quand'anche potesse astrattamente predicarsi l'applicabilità per via analogica, la stessa sarebbe in concreto impedita dalla assenza di una *eadem ratio* tra le due fattispecie (quella, oggetto di disciplina esplicita, del «trasferimento» in piena proprietà e quella della costituzione di diritti reali parziali di godimento o garanzia).

E difatti, si può discutere dell'opportunità o meno della scelta di politica legislativa di sottrarre gli atti di trasferimento di quote di s.r.l. al preventivo controllo notarile di legalità (e/o di trasferibilità e/o di iscrivibilità), ma la critica andrebbe rivolta alla previsione centrale (che sicuramente concerne gli atti di trasferimento della piena proprietà), non anche utilizzata come stimolo per opporsi all'applicazione della nuova disciplina ad ipotesi, tutto sommato, «minori», come quella dell'usufrutto e del pegno. In altri termini, risulta difficile comprendere perché mai usufrutto e pegno, che sono «diritti reali minori» rispetto alla piena proprietà (e che per di più hanno una sicura minore rilevanza anche sotto il profilo delle esigenze di ordine pubblico che hanno

Note:

(10) Ma in tal senso è solo C. Zaganelli, *Sub art. 2471 bis*, ne *La riforma delle società*, a cura di M. Sandulli e V. Santoro, vol. 3, Torino, 2003, 76. In senso favorevole all'iscrizione v. invece la (per il resto) unanime opinione in dottrina: v. per tutti V. Donativi, *La pubblicità legale delle società di capitali. Tensioni evolutive e nuove fattispecie*, Milano, 2006, 470 ss. e nota 50 (a p. 471) per le ulteriori citazioni.

(11) Per le quali sia consentito ancora il rinvio a V. Donativi, *op. cit.*, 470 ss.

condotto all'attuale formulazione dell'art. 2470 c.c. a seguito della c.d. «legge Mancino»), debbano essere considerati di rilevanza diversa o addirittura maggiore allorquando si tratti di verificare le forme e le procedure con cui possono essere redatti e pubblicati.

A ciò è stato opposto che gli atti di costituzione di usufrutto o di pegno sono atti dalla redazione più complessa e delicata rispetto alla maggiore semplicità di un atto di trasferimento in piena proprietà: non foss'altro per la necessità di regolare la coesistenza di diritti diversi (nudo proprietario e usufruttuario e, rispettivamente, debitore e creditore pignoratorio) sulla medesima partecipazione sociale.

Ma, a prescindere dalla banale osservazione che non è sempre vero che un atto di trasferimento di piena proprietà è di redazione meno complessa (come dimostra la ricca e articolata casistica delle clausole concernenti le c.d. «rappresentazioni e garanzie», per limitarsi al primo di una lunghissima serie di possibili esempi), è dirimente il rilievo che l'essere un atto di semplice o di complessa redazione non era certamente (e in tutta evidenza) la ragione per cui l'art. 2470 c.c. ha prescritto l'intervento del notaio, introdotto per finalità di ordine pubblico connesse alla lotta alla criminalità organizzata e alla trasparenza in ordine alla provenienza della ricchezza.

In conclusione, l'art. 36, comma 1 *bis*, può ben applicarsi anche agli atti di costituzione di usufrutto e di pegno. Presumibilmente, e a stretto rigore, sarebbe a tal fine sufficiente una mera interpretazione estensiva, sul rilievo che il legislatore semplicemente «*minus dixit, quam voluit*». Ma, quand'anche si ritenesse necessario ricorrere all'analogia, nessun ostacolo ne impedirebbe la concreta invocazione.

Nel medesimo ordine di idee, non occorre allora spendere ulteriori considerazioni a dimostrazione dell'assunto secondo cui l'art. 36, comma 1 *bis*, è applicabile anche ad ipotesi come quella del trasferimento della proprietà di quota sottoposta ad usufrutto o a pegno; del trasferimento effettuato ai fini della «liquidazione» della quota di socio receduto o escluso *ex artt.* 2473 e 2473 *bis* c.c.; del trasferimento della proprietà di una quota in cui il dante causa è titolare di «diritti particolari» ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2468, comma 3, c.c.; del trasferimento effettuato in sede di intestazione fiduciaria o di reintestazione al fiduciante.

5. La (pretesa) necessità che la firma digitale sia autenticata da notaio: critica

Nonostante la prassi si sia ormai pacificamente

orientata nel senso che le firme digitali apposte sotto il documento informatico recante il trasferimento delle quote di s.r.l. non debbano necessariamente essere sottoposte ad autenticazione notarile, la questione che sta dividendo maggiormente gli interpreti è proprio se detta autenticazione sia o meno implicitamente imposta dal sistema normativo.

A sostegno della lettura più rigorosa, invero, sono state spese argomentazioni eccezionalmente numerose ed articolate; tanto da indurre chi, come il sottoscritto, propugna l'opposta soluzione a doverle affrontare una per una, per la necessità di predisporre una replica altrettanto puntuale.

Volendo schematizzarle, anche per maggiore comodità di esposizione e di replica, esse possono essere raccolte in gruppi, a seconda del taglio esegetico, sistematico o teleologico che le ispira e connota.

Sul piano *esegetico*, si fa valere la circostanza che l'espressione letterale della norma è nel senso che l'atto di trasferimento «può essere sottoscritto con firma digitale», con accento posto dunque sulla firma dell'atto (la sua «sottoscrizione», appunto), non sulla sua forma (per la quale varrebbe perciò la norma «generale» e non derogata dell'art. 2470 c.c.).

E si aggiunge altresì che la stessa «firma digitale», a sua volta, è di due tipi, essendo possibile una «firma digitale autenticata» e una «firma digitale non autenticata» (o semplice), sicché, se il legislatore avesse voluto intendere quest'ultima, avrebbe semplicemente potuto farvi esplicito riferimento (a maggior ragione considerando l'asserita natura derogatoria del nuovo disposto rispetto a quello di diritto comune di cui all'art. 2470 c.c.) (12).

Si tratta, tuttavia, di argomentazioni deboli, agevolmente superabili.

Quanto alla prima, invero, a prescindere da ogni rilievo circa la possibilità di distinguere «firma autenticata» e «firma autentica», è comunque evidente che il legislatore ha voluto contrapporre all'espressione dell'art. 2470, comma 1, c.c. («l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata [...]») quella dell'art. 36, comma 1 *bis* («l'atto di trasferimento [...] può essere sottoscritto con firma digitale»), sicché, nella considerazione legislativa, il carattere «digitale» della firma apposta sul documento informatico è considerato equipollente della «autenticazione» della sottoscrizione apposta sul documento cartaceo.

La seconda argomentazione è poi palesemente frut-

Nota:

(12) Cfr. E. Maccarone e G. Petrelli, *op. cit.*, 534 ss.

to di una inversione logica, essendo semmai vero l'esatto contrario, ovverosia che l'espressione «firma digitale», non accompagnata da alcuna ulteriore specificazione (segnatamente, non accompagnata dalla specificazione «autenticata»), debba essere intesa (per lo meno sul piano esegetico e in applicazione del principio generale della libertà delle forme, salve interpretazioni correttive che andrebbero tuttavia corroborate su altri fronti) nel senso di firma digitale semplice.

Insomma, stando al profilo strettamente esegetico, se c'è un'interpretazione che parte «favorita», è proprio quella della firma digitale semplice (non autenticata). Sicché l'onere della dimostrazione del contrario incombe su chi intende prospettare una lettura alternativa e correttiva.

Venendo agli argomenti *sistematici*, allora, si è fatto leva sui seguenti rilievi:

(i) il richiamo che l'art. 36, comma 1 *bis*, fa alla necessità che venga rispettata la normativa, anche regolamentare, concernente la *sottoscrizione* dei documenti informatici: richiamo che, considerando che quella normativa distingue, appunto, la sottoscrizione digitale semplice da quella autenticata, si spiegherebbe proprio come implicito appello alla necessità della forma più rigorosa (13);

(ii) l'asserita natura «derogatoria» ed eccezionale dell'art. 36, comma 1 *bis*, che ne imporrebbe una stretta interpretazione (14);

(iii) la necessità indotta dalla circostanza che, altrimenti, spetterebbe al conservatore svolgere onerosissimi controlli di legalità sostanziale sull'atto (dovendosi scartare l'ipotesi che la pubblicità di quell'atto avvenga senza alcun controllo preventivo di legalità) (15);

(iv) la circostanza che nel sistema pubblicitario ogni ipotesi di pubblicità dichiarativa è sempre preceduta da un controllo notarile preventivo di legalità sugli atti (16);

(v) il monito secondo cui una contraria interpretazione esporrebbe il nuovo disposto a un vizio di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost. (17).

Anche tali argomenti sono però suscettibili di revisione critica.

Il rilievo *sub (i)*, difatti, è palesemente irrilevante, atteso che la normativa generale sulla sottoscrizione dei documenti informatici reca una disciplina specifica tanto della firma digitale semplice, tanto di quella autenticata, sicché il generico richiamo al rispetto di quella disciplina nulla dice, in quanto tale, trattandosi invece di questione di interpretazione del singolo precetto (nella specie, dell'art. 36,

comma 1 *bis*, appunto), su quale delle due ipotesi debba applicarsi al caso specifico.

L'argomentazione *sub (ii)*, a sua volta, è superata dalle considerazioni metodologiche svolte nel precedente par. 2, che hanno condotto ad escludere che la norma sia «derogatoria» o, comunque, «eccezionale» rispetto all'art. 2470 c.c.

Palesemente inaccettabile è poi la conseguenza che si vorrebbe paventare con l'argomentazione *sub (iii)*, essendo, quello dei controlli dell'ufficio del registro delle imprese sugli atti sottoposti ad iscrizione, tema che forma oggetto di disciplina generale nell'art. 2189, comma 2, c.c. e nell'art. 11, comma 6, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (recante il «Regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»), applicabile a tutti i casi in cui non vi sia una deroga esplicita. E le stesse deroghe che l'ordinamento conosce sono semmai nella direzione di una riduzione dell'estensione e del contenuto dei poteri istruttori (v., per tutti, il caso dell'art. 2436 c.c. o quello di cui all'art. 31, comma 2 *ter*, l. 24 novembre 2000, n. 340) (18), giammai ricorrendo ipotesi in cui il conservatore sia chiamato a svolgere controlli equivalenti a quelli di competenza del notaio o dell'autorità giudiziaria (nei casi residui di sopravvivenza della c.d. «omologazione»).

Altrettanto inaccoglibile è l'argomento *sub (iv)*, atteso che, invece, l'ordinamento distingue i casi di atti sottoposti ad iscrizione che si vuole che siano preceduti da un preventivo controllo (notarile o giudiziario) di legalità, da quelli che ne sono invece

Note:

(13) Cfr. E. Maccarone e G. Petrelli, *op. cit.*, 534 ss.

(14) Cfr. E. Maccarone e G. Petrelli, *op. cit.*, 534 e *passim*.

(15) Cfr. E. Maccarone e G. Petrelli, *op. cit.*, 536, secondo i quali «ipotizzare la possibilità di iscrizione in base a scrittura privata non autenticata determinerebbe un vero e proprio sconvolgimento del sistema, obbligando il conservatore del registro delle imprese ad un oneroso controllo di legalità sostanziale (oltre che all'accertamento della provenienza della scrittura privata e della legittimazione delle parti), che dovrebbe fondarsi su una disposizione espressa, nella fattispecie mancante».

(16) Cfr. E. Maccarone e G. Petrelli, *op. cit.*, 536.

(17) Cfr. P. Spada, *op. loc. cit.*

(18) Sulla cui portata e interpretazione sia consentito rinviare, anche per ulteriori riferimenti, a V. Donativi, *op. cit.*, 43 ss. Il che, ovviamente, è cosa ben diversa dall'affermare, come invece fa con eccesso di enfasi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, nella Circolare n. 5/IR, cit., a p. 4; e nella Circolare n. 6/IR, cit., a p. 7 ss., che la norma deve intendersi come implicitamente attribuita al commercialista anche di una funzione di controllo di legalità piena simile a quello attribuito al notaio dalla legge.

esenti. E se è vero che l'art. 11, comma 4, D.P.R. n. 581/95, ha prescritto, *ad regularitatem*, determinate forme ai fini dell'iscrizione e che queste forme (segnatamente, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata) finiscono per evocare sostanzialmente un controllo notarile (per effetto della conseguente applicazione dell'art. 28, comma 1, n. 1, l. 16 febbraio 1913, n. 89, recante l'«*Ordinamento del notariato e degli archivi notarili*»; «l. not.»), è vero altresì che tra dette forme ricorre anche quella della copia autentica di scrittura privata depositata presso un notaio, che non è altrettanto pacifico (o per lo meno non è previsto *ex professo* dalla legge) che implichi analogo controllo; e, per quanto la tesi progressivamente affermata sia nel senso della riconducibilità all'art. 28 l. not. (19), resta il fatto che la norma si riferisce esclusivamente alla verifica che non si tratti di atti «espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico» (20).

Più raffinato e articolato è l'argomento, autorevolmente speso, qui riportato *sub (v)*, che fa appello alla circostanza che nel nostro sistema è costituzionalmente garantita la possibilità di ricorrere ad una tutela giudiziaria dei propri diritti (art. 24 Cost.); e che, laddove detta tutela venga sacrificata in nome di altri interessi (come, tra gli altri, accadrebbe nel caso di cui all'art. 2470, comma 3, c.c., ove non è consentito, a chi non abbia iscritto per primo il proprio acquisto nel registro delle imprese, di rivendicare in giudizio la proprietà di una quota che altri abbia acquistato con atto iscritto in buona fede in data anteriore), detto sacrificio sarebbe sempre accompagnato (quasi che si trattasse di una sorta di tutela per equivalente) dall'imposizione di un controllo preventivo di legalità affidato a un soggetto (giudice o, nel caso di specie, notaio-pubblico ufficiale) che agisce in posizione di «terzietà» e con funzione «fidefacente»: controllo che si disperderebbe, invece, ove si ritenesse che il trasferimento effettuato con documento informatico potesse essere sottoscritto con firma digitale non autenticata da notaio, con la conseguenza che la norma, così interpretata, finirebbe per far sì che l'effetto preclusivo del contenzioso «di appartenenza» della quota di s.r.l. si produca indipendentemente dall'intervento di una figura (come quella notarile) dalla quale promanano certezze legali (21).

A ben vedere, tuttavia, il sistema già conosce altri casi in cui, pur in assenza di un controllo preventivo (giudiziario o notarile) di legalità, può determinarsi un analogo «effetto preclusivo» (che impedisce di superare per via giudiziaria la posizione di

priorità acquisita da altro avente causa nell'acquisto della proprietà di un bene conteso): basti, a tal fine, fare il caso dell'effetto prenotativo che viene a determinarsi in caso di iscrizione di domanda giudiziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2652 c.c.

Inoltre, non è neanche del tutto vero che in presenza di un atto sottoposto a controllo preventivo (notarile) di legalità si acquisisca un titolo di preferenza inattuabile, come dimostra il fatto che l'ordine di priorità delle iscrizioni dei trasferimenti di quote di s.r.l., su cui un notaio potrebbe fondare le proprie valutazioni in sede di rogito o di autenticazione di un atto di trasferimento, potrebbe risultare successivamente alterato dalla prova della mala fede del precedente avente causa (successivo dante causa). Sicché il notaio non è in grado di offrire una certezza assoluta in ordine alla «bontà» dell'acquisto, tale da giustificare da sola l'effetto preclusivo della tutela giudiziaria *ex post*.

Del resto, e si tratta forse del profilo dirimente, il vero rischio che l'avente causa corre si manifesta proprio nel caso in cui l'acquisto venga effettuato in un momento in cui il dante causa risulta, dal registro delle imprese, essere l'effettivo titolare e tuttavia quest'ultimo trasferisca la medesima quota ad altro avente causa (con atto di data anteriore o persino successiva, se lo stesso versa in condizione di buona fede) che chieda ed ottenga l'iscrizione del proprio acquisto in data anteriore. E si tratta, in tutta evidenza, di caso in cui il notaio non è in grado di evitare che il pregiudizio si verifichi: a conferma che la funzione fidefacente ad esso attribuita dalla legge e la posizione di terzietà che discende dalla sua qualità di pubblico ufficiale risultano del tutto indifferenti rispetto all'interesse dell'avente causa alla garanzia di «bontà» del proprio acquisto, non apportando a tale fine alcun significativo contributo.

Perciò le argomentazioni addotte sul piano sistematico sono insufficienti a superare il dato letterale. Sicché, per dare al quesito in esame una risposta sicura (anche sul versante della coerenza del «sistema»), si deve necessariamente passare attraverso il canone «teleologico».

Venendo, quindi, agli argomenti *teleologici*, in favore della necessità di autenticazione notarile delle firme digitali poste al documento informatico di

Note:

(19) Cfr., per tutti, P. Boero, *La legge notarile commentata*, vol. I, Torino, 1993, 377 ss.

(20) Sul punto v. comunque *infra*, alle note 27.

(21) P. Spada, *op. cit.*, 538 ss.

trasferimento quote di s.r.l. è stato addotto che la forma richiesta dall'art. 2470 c.c. sarebbe giustificata in ragione dei controlli di legalità che il notaio andrebbe a svolgere *ex art.* 28 l. not. e che evidentemente, accedendo all'opposta interpretazione, rimarrebbero del tutto ineseguiti (22).

La *ratio* della nuova norma - si aggiunge - starebbe tutta (ed esclusivamente) nella instaurazione di una «apertura concorrenziale» in favore della categoria professionale dei commercialisti nei confronti dei notai, relativamente alle opportunità professionali di (mera) trasmissione al registro delle imprese, senza alcuna incidenza sulle competenze professionali in tema di assistenza nella redazione dell'atto di trasferimento (23).

Ma ancora una volta si tratta di argomentazioni non condivisibili o comunque insufficienti a sostenere la tesi qui criticata.

Quanto alla seconda delle due argomentazioni, invero, per la sua confutazione è sufficiente fare rinvio a quanto già esposto al precedente par. 3, laddove si è avuto occasione di segnalare come - a prescindere da ogni, irrilevante, congettura circa la *voluntas legislatoris* e l'affermazione di interessi di natura meramente corporativa - la *ratio* della nuova disciplina sia da ravvisarsi piuttosto in una finalità di «semplificazione».

Ed anzi, proprio dalla finalità (oggettiva) di semplificazione si ricava semmai un ulteriore argomento teleologico positivo a favore della non necessità della autenticazione delle sottoscrizioni digitali, la cui imposizione comporterebbe la vanificazione della finalità di semplificazione e convertirebbe la norma in una fonte di inutile complicazione.

Il primo dei due argomenti teleologici è invece dotato di maggiore dignità, pur essendo comunque controvertibile, per almeno due ordini di composite ragioni.

In primo luogo, è dubbio e discusso quale sia la relazione tra la necessità della forma autentica e la finalità complessiva dell'art. 2470 c.c.

A tale riguardo, ha formato oggetto di ampio e approfondito dibattito, in dottrina, se la forma richiesta dall'art. 2470 sia una forma *ad substantiam* o *ad regularitatem*; così come si è discusso quale sia la ragione per cui il legislatore ha optato per detta forma (solenne). Il tutto, ferma restando la premessa (pacifica e incontestata) che la *ratio* generale sottesa alla previsione secondo cui il trasferimento della proprietà di quote di s.r.l. è sottoposto ad una determinata forma e ad una determinata pubblicità era inizialmente da rinvenirsi interamente ed esclusivamente nelle finalità di ordine pubblico sottese

alla «legge Mancino», cui si è poi aggiunta (con la riforma del diritto societario del 2003) anche la funzione di criterio per dirimere il conflitto tra più aventi causa di una medesima quota (v. segnatamente il nuovo comma 3 dell'art. 2470 c.c.).

Quanto al primo profilo, si è andata progressivamente affermando nel tempo la tesi che si tratti di forma *ad regularitatem* (24). E ciò (non solo e forse non tanto) per il fatto che la norma non dice che la forma è prescritta «a pena di nullità» (ché è controverso se tale formulazione sia a tal fine essenziale), ma anche e soprattutto per il fatto che la norma non dice che l'atto di trasferimento deve essere stipulato in forma di scrittura privata autenticata, ma piuttosto lega la necessità dell'autenticazione all'imposizione dell'obbligo di deposito (prescrivendo che «l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato [...]»). Il tutto, a maggior ragione, se si considera che l'intero procedimento è imposto al fine di far sì che il trasferimento abbia effetto nei confronti della società (art. 2470, comma 1, c.c.), non anche tra le parti (come invece sarebbe stato se si fosse trattato di forma *ad substantiam*).

Quella dell'autenticazione notarile, pertanto, deve reputarsi forma richiesta dall'art. 2470 c.c. al solo fine della regolarità del procedimento amministrativo pubblicitario (25), che invero (e non a caso) costituisce il fulcro della disciplina, sia avendo riguardo alle finalità di ordine pubblico e di monitoraggio dei passaggi di ricchezza, sia avendo riguardo alla sua funzione di attivazione del criterio per dirimere i conflitti tra più aventi causa di una medesima quota: ovverosia di forma richiesta a presidio della attendibilità del risultato pubblicitario.

La stessa ragione per la quale il legislatore avrebbe optato per la forma solenne, pertanto, non può che

Note:

(22) A meno, naturalmente, di non accogliere l'ipotesi (fatta propria, come si è detto, nelle Circolari nn. 5 e 6 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ma priva di adeguato fondamento normativo) che la norma abbia inteso attribuire i medesimi controlli al professionista abilitato e/o l'ipotesi (paventata da E. Maccarone e G. Petrelli, *op. cit.*, 536) che i medesimi controlli debbano essere svolti addirittura dal conservatore.

(23) E. Maccarone e G. Petrelli, *op. cit.*, 537.

(24) Cfr., per tutti, anche per ulteriori indicazioni, P. Reviglione, *Il trasferimento della quota di società a responsabilità limitata. Il regime legale*, Milano, 1998, 111 ss.; V. Donativi, *op. cit.*, 461 ss.

(25) Sulla portata e la finalità delle forme c.d. «*ad regularitatem*» sia consentito rinviare, anche per ulteriori indicazioni, a V. Donativi, *La riforma dell'omologazione: profili istruttori e procedimentali*, in *Riv. soc.*, 2001, 1061 ss.

ravvisarsi nella considerazione che quest'ultima, stando alla plausibile e ragionevole ricostruzione della *mens legislatoris*, assicurerebbe una maggiore regolarità del procedimento amministrativo pubblicitario e conseguentemente una maggiore attendibilità del risultato pubblicitario.

La questione, semmai, è quella di chiedersi se tale risultato sia garantito per il fatto che l'autenticazione notarile assicura certezza (non falsificazione) delle firme e del contenuto dell'atto (c.d. funzione «certificativa») e, dunque, garantisce la paternità dell'atto e l'autenticità delle sottoscrizioni e del contenuto dell'atto medesimo; o se detto risultato sia garantito anche (e necessariamente) dalla circostanza che il notaio rogante o autenticante svolge anche un controllo di legalità sull'atto del genere di quello richiesto dall'art. 2436 c.c. e/o, quanto meno, dall'art. 28 l.not.

La risposta al quesito non può, tuttavia, prescindere dalle seguenti considerazioni: (a) all'epoca della legge Mancino (1993) non c'era ancora stata la riforma dell'art. 28 l. not., che prescrive ora che il notaio «autenticante» debba svolgere i medesimi controlli di legalità sull'atto che ad esso incombono in veste di notaio «rogante» (così dopo la nota modificazione apportata all'art. 28 l. not. dall'art. 12, comma 1, l. 28 novembre 2005, n. 246); (b) ed è vero che era già diffusa l'interpretazione dottrina e giurisprudenziale secondo la quale i controlli notarili sugli atti meramente autenticati dovessero essere equivalenti a quelli svolti sugli atti pubblici, ma si trattava di tesi controversa e tutt'altro che univoca (26), sicché, in una ricostruzione della *mens legislatoris*, sarebbe poco plausibile pensare che la legge Mancino, nell'imporre la forma solenne (ma minore) della mera autenticazione, avesse di mira l'obiettivo di assicurare un controllo di legalità sugli atti di trasferimento, atteso che, se questa fosse stata l'intenzione, sarebbe stato più coerente e ragionevole imporre la forma solenne (maggiore) dell'atto pubblico, piuttosto che affidare l'effettiva realizzazione della finalità legislativa all'alea dell'affermazione di un'ipotesi interpretativa sull'altra; (c) ma soprattutto appare decisiva la considerazione che obiettivo della legge Mancino era di assicurare la trasparenza dei trasferimenti di proprietà delle quote, nell'ambito di una strategia di lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita, non anche di istituire un controllo di legalità (27) sugli atti di trasferimento di quote di s.r.l. (28).

Perciò può e deve concludersi che, con le modificazioni apportate all'art. 2470 c.c. ad opera della legge Mancino, il legislatore scelse il notaio quale

«veicolo qualificato di trasmissione» al registro delle imprese e, dunque, quale «strumento teso a rafforzare l'effettività delle iscrizioni nel registro delle imprese», senza alcuna intenzione di attribuire allo stesso funzioni di controllo di legalità sostanziale sugli atti di trasferimento.

Tutto ciò premesso, lo stesso contributo innovativo che l'art. 36, comma 1 bis, ha apportato alla disciplina di cui all'art. 2470 c.c. non potrebbe, a sua volta, essere trascurato nella ricostruzione complessiva della *ratio* del sistema normativo di disciplina del trasferimento di quote di s.r.l., dovendo, al contrario, in quanto frammento (ormai vigente) di una disciplina sostanzialmente unitaria, essere preso in considerazione nella riflessione volta alla ricerca della *ratio legis* sottesa allo stesso art. 2470 c.c.

E proprio in questa prospettiva, allora, è plausibile che, avendo riguardo alla funzione *ad regularitatem* svolta dalla forma dell'autenticazione notarile, l'art. 36, comma 1 bis, sia espressione di una valutazione legislativa per la quale la forma di documento informatico accompagnato da firma digitale offrirebbe garanzie equivalenti, sotto il profilo della «regolarità» del procedimento amministrativo pubblicitario, rispetto alla forma della scrittura privata autenticata (*rectius*, rispetto alla autenticazione notarile delle sottoscrizioni). In altri termini, la firma digitale diventa essa stessa requisito di forma, equipollente all'autenticazione notarile, beninteso nella (pur limi-

Note:

(26) V. infatti un'ampia ricostruzione del dibattito, con tesi ampiamente contrapposte, in P. Boero, *op. cit.*, 170 ss.

(27) Tanto più se si considera che è tuttora aperta la questione se il controllo di cui all'art. 28 l. not. si estenda anche ai casi di inefficacia, annullabilità e nullità relativa o debba invece reputarsi circoscritto alle sole ipotesi di nullità assoluta (come ancora di recente affermato, ad esempio, da Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 3526).

(28) Con ciò, peraltro, non si vuole escludere che la scelta del notaio non possa essere stata dettata anche da considerazioni ulteriori (ma accessorie e secondarie rispetto a quelle esposte nel testo), come il fatto che si tratti di pubblico ufficiale, cui è istituzionalmente imposto di agire anche a tutela del pubblico interesse (e non solo quale professionista per conto della parte con cui si instaura il rapporto di mandato o opera professionale); che il notaio, stando all'ordinamento notarile e, rispettivamente, agli obblighi deontologici e a quelli contrattuali derivanti dal contratto d'opera che lo lega alle parti dell'atto, allorché stipuli un atto di compravendita, ha l'obbligo di effettuare una serie di controlli e di verifiche che non si limitano alla «legalità» dell'atto, ma concernono anche l'identità delle parti, la loro capacità, l'assenza di diritti di terzi, di pesi e vincoli, di limiti alla circolazione, e in generale ha il dovere di compiere tutte le attività preparatorie e successive necessarie per assicurare alle parti il conseguimento del risultato dalle stesse perseguito; che era già prassi diffusa quella per cui, anche per le due ragioni appena messe in luce, le parti si rivolgevano al notaio a tutela dei propri stessi interessi.

tata) prospettiva della funzione *ad regularitatem* da entrambe assolta (29). E ciò proprio in quanto, diversamente da una ordinaria firma autografa e da una comune firma elettronica non qualificata, la firma digitale apposta sul documento informatico formato nel rispetto delle relative specifiche regole tecniche imposte dalla legge si presume (salvo che il titolare medesimo dia prova contraria) riconducibile al titolare del dispositivo di firma ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; «CAD»). È pur vero che non si tratta di prova piena e fino a querela di falso, come nel caso della firma (autografa o digitale) autenticata da notaio (artt. 2703, comma 1, c.c. e 25, comma 1, CAD); e tuttavia, nella prospettiva di semplificazione cui la disciplina in commento si ispira, è ragionevole pensare che il legislatore abbia reputato che la presunzione di paternità della firma, assicurata dal carattere digitale della sottoscrizione e che non si determina invece in caso di firma autografa (cfr. l'art. 2702 c.c.) o di firma elettronica non qualificata (cfr. gli artt. 20, comma 2, e 21, comma 2, CAD), potesse rispondere ad un livello di attendibilità circa la «paternità» dell'atto sufficiente a fornire le garanzie minime di regolarità del procedimento amministrativo volto all'iscrizione del relativo documento nel registro delle imprese.

6. La legittimazione dell'intermediario abilitato al deposito presso il registro delle imprese

Altra questione interpretativa che la norma potrebbe sollevare concerne l'estensione e i confini della speciale legittimazione attribuita al commercialista al deposito della domanda di iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

Nel quadro delle argomentazioni di sostegno in favore della tesi già passata in rassegna e che ha formato oggetto di critica nelle pagine precedenti, secondo cui la firma digitale deve essere necessariamente autenticata da notaio, invero, è stato altresì sostenuto che la formulazione letterale dell'art. 36, comma 1 *bis*, secondo cui l'atto di trasferimento «[...] può essere sottoscritto [...] ed è depositato [...]», andrebbe intesa nel senso che si tratti di precetti tra loro autonomi ed indipendenti l'uno dall'altro. Sicché la norma andrebbe intesa nel senso che (precetto 1) l'atto di trasferimento può essere sottoscritto con firma digitale (intesa, come si è visto, nel senso di firma digitale autenticata da notaio); e (precetto 2) lo stesso atto di trasferimento,

ove sottoscritto con firma digitale, potrebbe essere depositato presso il registro delle imprese «a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2 *quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340» (in tal senso realizzandosi quella asserita funzione di apertura concorrenziale tra le due categorie professionali in cui si esaurirebbe la finalità della nuova disposizione).

Anche alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, invece, è più plausibile (e più coerente con le premesse sistematiche fin qui ricostruite) che i due precetti debbano essere letti in modo strettamente interrelato, intendendo che il deposito possa essere «curato» dall'intermediario abilitato in questione esclusivamente «in tale caso» (30), come se dicesse «e, in tale caso, essere depositato a cura ...» (31).

A tal fine, alle considerazioni già ampiamente sviluppate, possono solo aggiungersi taluni ulteriori rilievi.

In primo luogo, il precetto 1, ove fosse davvero possibile intenderlo come slegato e autosufficiente, non avrebbe alcun significato concreto ed alcuna effettiva portata precettiva, atteso che era (ed è) già principio affermato nel nostro ordinamento quello per cui il documento informatico con firma digitale è equiparato alla forma scritta (art. 20, comma 2, CAD) e il documento informatico con firma digitale autenticata da notaio è equiparato alla forma della scrittura privata autenticata (art. 25, comma 1, CAD).

Il precetto 2, a sua volta, slegato dal precetto 1, condurrebbe al risultato per cui l'atto di trasferimento di quote di s.r.l., sia se redatto come docu-

Note:

(29) Il legislatore, poi, con la medesima finalità ha altresì inteso circoscrivere la legittimazione al deposito ad un «veicolo qualificato di trasmissione», esso stesso visto quale «strumento teso a rafforzare l'effettività delle iscrizioni nel registro delle imprese»; ed a tal fine la scelta è ricaduta sul commercialista, cui pure sono estranee funzioni di controllo della legalità degli atti, ma al quale sono già proprie, invece, funzioni di «veicolo qualificato di trasmissione» verso il registro delle imprese, già attribuitegli proprio dall'art. 31, comma 2 *quater* e 2 *quinquies*, L. n. 340/00, come modificato dall'art. 2, comma 54, l. 24 dicembre 2003, n. 350. Già queste ultime disposizioni, difatti, attribuiscono al commercialista funzioni di certificazione della conformità dei documenti trasmessi al registro delle imprese rispetto agli originali depositati presso la sede della società.

(30) Per utilizzare la formula utilizzata (ad altro proposito) dal secondo periodo del medesimo art. 36, comma 1 *bis*.

(31) Formula che avrebbe forse semplificato il problema ora in commento, ma che è stata opportunamente evitata per rendere più chiaro ed evidente che, in tale caso, il deposito a cura dell'intermediario abilitato non è una mera facoltà (può essere), ma è l'unica strada concretamente percorribile («è depositato», nel senso di «deve essere depositato»).

mento informatico e con firma digitale, sia se redatto come scrittura privata autenticata, potrebbe essere depositato presso il registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2 *quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Sicché la portata innovativa complessiva dell'art. 36, comma 1 *bis*, sarebbe quella di modificare, limitatamente al trasferimento di quote di s.r.l., l'ambito applicativo dell'art. 31, comma 2 *quater*, l. n. 340/00, che esclude la legittimazione agli adempimenti pubblicitari dell'intermediario abilitato allorché si tratti di atti per i quali sia previsto dalla legge l'intervento di un notaio. Ma allora, se così fosse, non si comprenderebbe in cosa consisterebbe la funzione di «semplificazione» in cui si esprime e si sostanzia la *ratio* della norma, non essendo ragionevole immaginare che l'utente possa percepire come semplificazione la possibilità di recarsi da un notaio per l'autenticazione delle firme digitali e, pur potendo il notaio medesimo curare in prima persona l'adempimento pubblicitario *ex art.* 2470, comma 2, c.c., di recarsi invece da un commercialista al quale conferire l'incarico della mera effettuazione del deposito presso il registro delle imprese.

Come si è già detto nei paragrafi che precedono, invece, il precetto 1 ha la funzione di semplificare la forma richiesta ai fini dell'iscrizione di un atto di trasferimento quote di s.r.l., riconoscendo la possibilità che lo stesso sia depositato quale mero documento informatico con firme digitali (anche non autenticate). E il precetto 2, a sua volta, si spiega in quanto, trattandosi di atto non autenticato da notaio, la legittimazione all'adempimento pubblicitario sarebbe stata regolata dai principi generali, secondo cui la domanda avrebbe potuto presentarla il soggetto «interessato» (art. 2189, comma 1, c.c.), ovvero sia l'acquirente (e/o, forse, l'alienante), mentre il legislatore ha preferito che il deposito fosse filtrato da un intermediario abilitato, ovvero sia qualificato. Non si capirebbe, altrimenti, perché escludere la legittimazione delle stesse parti, che pure non avrebbero alcuna difficoltà concreta a provvedervi, essendo evidentemente entrambe munite del dispositivo della firma digitale richiesto ai fini della presentazione delle domande di iscrizione o di deposito al registro delle imprese.

Conseguenze applicative della soluzione qui propugnata sono, dunque, che:

(i) il deposito può essere chiesto dal professionista abilitato di cui all'art. 31, comma 2 *quater*, l. n. 340/00, solo nel caso in cui si tratti, appunto, di documento informatico sottoscritto con firma digi-

tale (e non anche se si tratti di scrittura privata autenticata);

(ii) in caso di documento informatico «autentico» (rogato o autenticato da notaio), il notaio sarebbe sicuramente legittimato ad effettuare il deposito, in virtù dell'art. 2470, comma 2, c.c. e/o dell'art. 31, comma 2 *ter*, l. n. 340/00;

(iii) potrebbe dubitarsi se il professionista abilitato possa provvedere al deposito anche in presenza di documento informatico sottoscritto con firma digitale che le parti abbiano spontaneamente sottoposto ad autenticazione notarile, ma a mio parere la soluzione può essere affermativa, atteso che l'art. 36, comma 1 *bis*, introduce una evidente eccezione al principio generale contrario di cui all'art. 31, comma 2 *quinqüies*, l. n. 340/00 (32);

(iv) in caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale non autenticata, solo l'intermediario abilitato sarebbe legittimato ad effettuarne il deposito, non anche l'«interessato» (benché sia certamente munito della firma digitale), e quindi neanche un procuratore speciale che agisca per conto di quest'ultimo, né peraltro un notaio (la cui legittimazione potrebbe trovare esclusivo fondamento nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 2470 c.c. o all'art. 31, comma 2 *ter*, l. n. 340/00);

(v) il professionista abilitato effettua il deposito senza necessità di esibire una procura speciale, ma con le stesse formalità che devono reputarsi necessarie per gli adempimenti effettuati ai sensi dell'art. 31, comma 2 *quater* e comma 2 *quinqüies*, L. n. 340/00 (33), ovvero sia una dichiarazione sostitutiva di certificazione (concernente l'iscrizione al relativo albo professionale e l'assenza di provvedimenti di sospensione, eventualmente surrogata dall'utilizzo della *smart-card* «professionale») (34) e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (concernente la sussistenza di uno specifico «incarico», che a mio parere deve reputarsi necessario negli stessi termini richiesti dall'art. 31, comma 2 *quater* e comma 2 *quinqüies*, L. n. 340/00) (35).

Note:

(32) Ma sarebbe questione eminentemente teorica, la cui risposta affermativa, infatti, non consente (come già segnalato precedentemente) di individuare ed esaurire in ciò la possibile ragione di politica legislativa sottesa alla norma in commento.

(33) Per i quali sia consentito il rinvio a V. Donativi, *La pubblicità legale delle società di capitali*, cit., 47 ss.

(34) Cfr. anche Unioncamere, nella Circolare Prot. n. 14288 del 22 settembre 2008, cit., 3 ss.

(35) Cfr., per riferimenti e argomentazioni, V. Donativi, *op. ult. cit.*, 52 ss.

7. Necessità di intendere il «deposito» cui provvede l'intermediario abilitato come «deposito per l'iscrizione»

Un profilo solo apparentemente ambiguo, ma di agevole soluzione, è invece quello concernente la tipologia dell'adempimento pubblicitario per il quale è contemplata la legittimazione esclusiva dell'intermediario abilitato.

Sul piano strettamente letterale, difatti, la norma farebbe riferimento al (solo) «deposito», così aprendo la strada, in linea astratta e teorica, a quattro diverse ipotesi interpretative:

(a) che l'atto di trasferimento effettuato con documento informatico e sottoscritto con firme digitali formi oggetto di mero deposito, senza iscrizione;

(b) che l'atto di trasferimento sia soggetto anche ad iscrizione, con la peculiarità tuttavia che al deposito provvederebbe l'intermediario abilitato, salva la necessità che l'iscrizione sia richiesta dalla parte (direttamente o eventualmente conferendone procura all'intermediario abilitato, che pertanto vi provvederebbe allegando l'apposito modello di procura speciale);

(c) che l'atto di trasferimento possa essere «depositato» dall'intermediario abilitato, ma la richiesta di iscrizione debba provenire da notaio, non essendo derogata *in parte qua* la previsione di cui all'art. 2470, comma 2, c.c.;

(d) che il professionista abilitato si limiti al deposito e che, invece, all'iscrizione provveda, «d'ufficio», l'ufficio del registro delle imprese;

(e) che il deposito cui la norma fa riferimento debba senz'altro intendersi, in senso correttivo rispetto al suo stretto tenore letterale, come «deposito per l'iscrizione», sicché l'iscrizione stessa sarebbe richiesta dall'intermediario abilitato contestualmente al deposito dell'atto di trasferimento e senza alcuna necessità di apposita procura, bensì sulla scorta della legittimazione di fonte legale ad esso conferita dall'art. 36, comma 1 *bis*.

Come anticipato, peraltro, la questione è meramente teorica, dovendosi senz'altro accedere all'ultima delle prospettate soluzioni.

Quella *sub (a)*, invero, deve essere scartata senz'altro, essendo contraddetta dalle seguenti argomentazioni, tutte palesemente univoche ed incontrovertibili.

Innanzitutto, già l'art. 2470 c.c. parla di «deposito» e di «avvenuto deposito», esattamente negli stessi termini dell'art. 36, comma 1 *bis*. Eppure nessuno ha mai dubitato che si trattasse di deposito per l'iscrizione (come conferma, se ve ne fosse bisogno, la

previsione di cui all'art. 2470, comma 3, c.c., che attribuisce valore dirimente del conflitto tra più aventi causa di una stessa quota alla priorità della «iscrizione»).

Del resto, sarebbe palesemente assurdo e irrazionale che, in caso di trasferimento mediante documento informatico sottoscritto digitalmente, non si possa ottenere l'iscrizione del trasferimento e conseguire il titolo di preferenza ai fini dell'art. 2470, comma 3, c.c.

Tra le premesse metodologiche esposte *in limine*, infine, è stato già chiarito che l'art. 36, comma 1 *bis*, deve essere letto in stretta armonia e combinazione con l'art. 2470 c.c., quali frammenti di una disciplina omogenea e unitaria.

Senz'altro da scartare è poi anche l'ipotesi *sub (b)*, il cui accoglimento condurrebbe alla soluzione, palesemente bizzarra e irrazionale, secondo cui il commercialista si limiterebbe ad effettuare la «trasmissione», mentre la parte dovrebbe poi comunque provvedere (direttamente o per il tramite di procura speciale) a chiedere l'iscrizione. Così ragionando, difatti, non si comprenderebbe la funzione semplificatrice della nuova disposizione.

E analogo ragionamento sarebbe prospettabile contro la soluzione *sub (c)*, anch'essa assurda e irrazionale, in quanto, a volerla seguire, le finalità di «semplificazione» sottese alla soluzione legislativa si disperderebbero e, anzi, si finirebbe solo per introdurre elementi di aggravamento e di complicazione, atteso che si avrebbe una duplicazione dei «professionisti» che le parti sarebbero obbligate a coinvolgere in caso di trasferimento di una quota di s.r.l.

Tra le ipotesi *sub (d)* o *sub (e)*, infine, la seconda si lascia preferire in quanto è la più coerente con l'impostazione già sottesa all'art. 2470 c.c. e non comporta la necessità di letture che inducano ad alcuna forzatura di sistema: basti ricordare che le ipotesi di iscrizione «d'ufficio» sono di diritto speciale o singolare e necessitano di una specifica ed esplicita previsione legislativa, mentre l'ipotesi *sub (e)* è, anche sul piano metodologico e sistematico, rafforzata dalla necessità di leggere la nuova disposizione e quella di cui al codice civile quali frammenti di un corpo normativo sostanzialmente unitario ed omogeneo.

8. Le sanzioni per il ritardo o l'omissione

Altra questione che la norma solleva è se siano applicabili sanzioni amministrative pecuniarie per il caso di ritardo o di omissione dell'adempimento

pubblicitario; quali siano dette sanzioni; e a chi esse siano comminabili.

Per vero, è difficile dubitare in ordine al profilo dell'an.

Non avrebbe senso alcuno, difatti, un sistema per il quale il ritardo o l'omissione siano sanzionabili nell'ipotesi di documento cartaceo ex art. 2470 c.c. e non lo siano nell'ipotesi di documento informatico ex art. 36, comma 1 bis.

Si è già più volte insistito, inoltre, sulla necessità di una lettura «sistematica» delle due disposizioni, quali frammenti di un corpo normativo unitario ed omogeneo.

In sostanza, la nuova disposizione ha semplicemente voluto introdurre un'ipotesi alternativa quanto a forma dell'atto e a procedura di deposito presso il registro delle imprese, non già alterare i connotati della fattispecie di diritto comune (che è e resta quella di una iscrizione *obbligatoria* a tutti gli effetti di legge).

Del resto (ed a conferma, se mai ve ne fosse ulteriore necessità), anche l'art. 36, comma 1 bis, reca l'indicazione di un termine (anche qui di trenta giorni) entro cui deve provvedersi all'effettuazione dell'adempimento pubblicitario.

Nessun dubbio può nutrirsi, poi, neanche in riferimento alla tipologia di sanzione applicabile, da ravvisarsi senz'altro in quella di cui all'art. 2194 c.c. (e non già in quella di cui all'art. 2630 c.c.): quale che sia la risposta che si ritenga di dare alla questione del soggetto cui la sanzione è comminabile (il professionista abilitato e/o la parte del contratto), invero, non ricorrerebbero in ogni caso i presupposti soggettivi applicativi della norma sanzionatoria «speciale» di cui all'art. 2630 c.c. (che concerne esclusivamente «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese [...]»), con conseguente applicabilità della norma sanzionatoria «generale» (i cui importi sono altresì significativamente minori) di cui all'art. 2194 c.c. (concernente «[...] chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge [...]»).

La questione effettivamente aperta è, dunque, quella relativa al soggetto passivo del provvedimento sanzionatorio.

È stato sostenuto che lo stesso debba ravvisarsi senz'altro nell'intermediario abilitato che effettua il deposito (36): il che, sembrerebbe doversi intendere, sempre (ovverosia a prescindere dalla data di confe-

rimento dell'incarico) ed esclusivamente (ovverosia non in solido con le parti dell'atto).

La questione meriterebbe presumibilmente un maggiore approfondimento; sicché mi limiterò, in questa sede, a sollevare alcune perplessità, che valgono da spunto e da sollecitazione a non dare senz'altro per scontata e sicura la soluzione così prospettata.

In particolare, le ragioni della perplessità sono riconducibili all'eventualità che le parti (o forse, *rectius*, la parte acquirente) conferiscano l'incarico all'intermediario in una data che sia già successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dal perfezionamento dell'atto di trasferimento. In tal caso, dovendosi senz'altro scartare (in quanto si tratterebbe di ipotesi contraddetta sul piano esegetico e sistematico e che per di più esporrebbe il sistema al rischio di agevoli elusioni) che i trenta giorni decorrano dalla data dell'incarico e dovendosi altresì scartare l'ipotesi (non suffragata dal dato letterale e anch'essa tutt'altro che imposta sul piano sistematico) che l'intermediario abilitato debba necessariamente avere un ruolo di assistenza delle parti nella redazione e/o nella sottoscrizione del contratto, si dovrebbe ammettere che ci si troverebbe dinanzi ad un caso in cui la sanzione troverebbe applicazione nei confronti di un soggetto che non sarebbe stato materialmente in condizione di evitarla pur adoperandosi con la massima diligenza e professionalità.

Tale conseguenza, al di là di ogni considerazione attinente alla logica e alla ragionevolezza, mi sembrerebbe contraddetta dai principi che sorreggono la materia delle sanzioni amministrative pecuniarie, ex l. 24 novembre 1981, n. 689 («*Modifiche al sistema penale*»), incentrati sul principio di «colpevolezza», ovverosia sul fondamento che l'applicazione della sanzione presuppone in ogni caso il dolo o la colpa del relativo soggetto passivo (cfr. l'art. 3, rubricato «*Elemento soggettivo*», a tenore del quale «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa»).

Se anche si ritenesse, quindi, che l'intermediario non sarebbe sanzionabile, in un simile frangente, per assenza del presupposto soggettivo, si perverrebbe allora al risultato (palesamente illogico) che per le parti sarebbe sufficiente conferire l'incarico «in ritardo» per conseguire il risultato di fare andare l'intera pratica (pur connotata dal ritardo dell'a-

Nota:

(36) Così Unioncamere, nella Circolare Prot. n. 14288 del 22 settembre 2008, cit., 2.

dempimento pubblicitario) completamente e inesorabilmente esente da sanzioni.

Né potrebbe trascurarsi, in sede di ricostruzione sistematica, che la legittimazione attribuita all'intermediario abilitato dall'art. 36, comma 1 *bis*, è ricostruibile come legittimazione «di fonte legale», ma presumibilmente «di rango secondario» (37), trovando fondamento nella legge, ma in concomitanza con un (necessario) «incarico» proveniente dalla parte interessata: il che indurrebbe ulteriormente a ravvisare il soggetto sanzionabile nella parte medesima.

È chiaro che individuare il soggetto sanzionabile nella «parte», invece che nell'intermediario abilitato, condurrebbe al risultato per cui la parte medesi-

ma potrebbe essere chiamata a pagare la sanzione anche laddove, pur avendo conferito l'incarico tempestivamente, sia stato proprio l'intermediario a ritardare, colpevolmente, l'adempimento. Ma si tratterebbe di situazione tutt'altro che nuova, che si ritrova in una serie di altri casi (a partire dagli adempimenti di carattere fiscale) e che pure non ha mai impedito di raggiungere conclusioni analoghe a quella qui segnalata come preferibile.

Nota:

(37) Diversamente da quella di cui all'art. 31, comma 2 *quater* e 2 *quinquies*, l. n. 340/00: cfr. V. Donativi, *op. ult. cit.*, 57 ss.

RIVISTE

Danno e responsabilità

Mensile di responsabilità civile e assicurazioni

Direzione scientifica: Vincenzo Carbone, Pier Giuseppe Monateri, Roberto Pardolesi, Giulio Ponzanelli, Vincenzo Roppo

La Rivista, dedicata alle tematiche della **responsabilità civile**, del **risarcimento danni** e del **diritto delle assicurazioni**, offre il puntuale commento alla **giurisprudenza più recente**, autorevoli **interventi di dottrina** sulle principali questioni e l'analisi dell'evoluzione legislativa in materia.

NOVITÀ 2009

In aggiunta alle tradizionali Sezioni della Rivista: Opinioni - Note a sentenza - Itinerari della giurisprudenza - Osservatori (di legittimità, di merito, assicurativo e sulla giustizia amministrativa - Interventi è stata introdotto:

- l'**Osservatorio di giustizia penale**: per analizzare i profili penali della responsabilità e del risarcimento danni;
- Inoltre la Rivista è stata rinnovata attraverso:
- una **grafica innovativa** per copertina e interni;
 - una **nuova impostazione del Sommario**:

per individuare con immediatezza i contributi d'interesse;

- **tabelle di sintesi** degli **orientamenti giurisprudenziali**;
- una **nuova struttura** degli **Osservatori**: più agili, più ricchi, più semplici da consultare.

Il servizio on-line, riservato agli abbonati e consultabile all'indirizzo **www.ipsoa.it/dannoeresponsabilita**, permette all'utente di accedere alla documentazione d'interesse e all'anteprima in formato pdf dell'ultimo fascicolo della Rivista.

Periodicità: mensile
Abbonamento annuale: € 185,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- <http://ipshop.ipsoa.it>

